



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

2. SETTORE AFFARI GENERALI E SEGRETERIA

SERVIZIO Politiche Sociali

Numero 356 Settoriale del 16/12/2025

Numero 1019 Reg. Generale del 16/12/2025

OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITÀ AI SENSI DELL'ART. 74 DEL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151 (GIÀ ART. 66, DELLA LEGGE N. 448 DEL 23.12.1998). ANNO 2025

L'anno 2025 il giorno 16 del mese di DICEMBRE, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Dott.ssa Cinzia MARGARITO**, Responsabile del 2. SETTORE AFFARI GENERALI E SEGRETERIA - Servizio Politiche Sociali:

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Premesso che:

- l'art. 66 della legge n. 448/98 ha istituito l'“assegno di maternità”, prestazione assistenziale concessa dai Comuni ed erogata dall'INPS alle madri per le ipotesi di nascita, affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento, in presenza dei requisiti economici e soggettivi ivi previsti;
- il D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 “*Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448*”, prevede che le domande per gli assegni di maternità debbano essere presentate entro sei mesi dalla data del parto o dell'evento (effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido);
- l'articolo 74 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (già articolo 66, L. 23.12.1998, n. 448; articolo 49, comma 12 della legge 23.12.1999 n. 488 e art. 80, commi 10 e 11 della legge 23.12.2000 n. 388), prevede la concessione da parte dei Comuni, in relazione alla nascita di un figlio o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, di un assegno (assegno di maternità di base) in favore delle madri che non beneficiano dell'indennità di maternità;
- il D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 avente ad oggetto “*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)*” ed in particolare l'art. 13, che ha previsto una revisione delle soglie dell'assegno di maternità con riferimento all'I.S.E.E. anziché all'I.S.E.;

Preso atto che le domande di assegno di maternità di base di cittadine di Paesi Terzi - se sprovviste del titolo di soggiorno perché in fase di rilascio/rinnovo - devono essere corredate dalla ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta del titolo di soggiorno previsto dalla normativa;

Considerato che:

- con comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, “*Rivalutazione per l'anno 2025 della misura e dei requisiti economici dell'assegno di maternità' (25A00650)*” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2025, è stato reso noto che la variazione nella media 2024 dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2025 ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (assegno di maternità) è pari al 0,8 per cento (Comunicato ufficiale dell'Istat del 16 gennaio 2025);

- che l'importo dell'assegno mensile di maternità ai sensi dell'art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2025, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 è pari a € 407,40 per cinque mensilità e, quindi, a complessivi € 2.037,00;
- che il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti nel medesimo periodo, è pari a € 20.382,90;

Viste le istanze di concessione dell'assegno di maternità di cui all'art. 74 del D.lgs. n. 151/2001 acquisite nel periodo 21/10/2025 – 15/12/2025 ai numeri di protocollo che seguono:
prot. gen. n. 17588/2025;
prot. gen. n. 18275/2025;
prot. gen. n. 18276/2025;
prot. gen. n. 18348/2025;
prot. gen. n. 19626/2025;

Ritenuto, a conclusione di regolare istruttoria, di ammettere dette istanze al beneficio di cui all'art. 74 del Decreto Legislativo del 26 marzo 2001 n. 151 (già art. 66 della Legge n. 448 del 23 dicembre 1998), in quanto in possesso dei requisiti di legge, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, ancorché non materialmente allegati e che si conservano agli atti del Settore Affari Generali e Segreteria – Ufficio Politiche sociali;

Preso atto che le richiedenti, in possesso dei requisiti previsti, hanno dichiarato di non essere beneficiarie di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell'INPS o di altro ente previdenziale per lo stesso evento e di non aver già richiesto l'assegno di maternità di che trattasi;

Precisato che l'ufficio scrivente, per il tramite di sistema informatico di INPS, ha determinato il valore del contributo da erogare, quantificato in “misura intera”;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. Di ammettere al beneficio di cui all'art. 74 del Decreto Legislativo del 26 marzo 2001 n. 151 (già art. 66 della Legge n. 448 del 23 dicembre 1998), in “misura intera”, le richiedenti aventi diritto indicate e generalizzate nei documenti agli atti dell'Ufficio Politiche Sociali, ancorché non materialmente allegati nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018.

2. Di precisare che gli assegni in parola verranno erogati dall'INPS e pertanto non costituiscono onere a carico di questo dell'Ente.

3. Di dare atto che si provvederà alla revoca del beneficio in caso di prestazioni indebitamente erogate, qualora da ulteriori controlli dovessero rivelarsi non veritieri i dati dichiarati dalle richiedenti.

4. Di dare atto altresì che la presente determinazione verrà pubblicata, sul sito istituzionale del Comune di Veglie, ai sensi e per gli effetti degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dott.ssa Cinzia MARGARITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 2022

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 17/12/2025 al 01/01/2026
all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e
norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati
dell'Ente.